



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale
FoRAGS – Forum Regionale Associazione Genitori della Scuola



REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE

Il Forum Regionale Lombardia delle Associazioni maggiormente rappresentative dei Genitori delle Scuole, visto il Decreto Direttoriale n. 758 del 24.10.2013, con il quale la Direzione Generale - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha provveduto al rinnovo del Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori, riconosciute a livello nazionale come maggiormente rappresentative

approva il seguente regolamento:

TITOLO I

Composizione e Costituzione

Art. 1

1. Il Forum Regionale delle Associazioni dei Genitori di studenti di Istituto statale o paritario (di seguito nominato FoRAGS) è costituito da un massimo di 3 rappresentanti per ciascuna delle Associazioni che ne fanno parte. Ogni Associazione comunica al Direttore Generale dell'USR Lombardia, i nominativi dei rappresentanti designati a farne parte.
2. Partecipa alle riunioni il Direttore Generale o un suo delegato in materia di rapporti scuola-famiglia.
3. Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale (di seguito nominato USR), ed altri esperti individuati in relazione a specifici argomenti posti in discussione, nonché i rappresentanti dei genitori autorizzati ai sensi dei seguenti commi 4, 5 e 6.
4. Il genitore che, con l'uscita del figlio dalla scuola, perde il requisito necessario per essere membro del FoRAGS, se lo è stato per un periodo di almeno tre anni, ha facoltà di proporre la propria autocandidatura al ruolo di membro esterno.
5. Se l'autocandidatura viene accolta dal FoRAGS, tramite votazione a scrutinio segreto, il membro esterno potrà partecipare alle riunioni per un ulteriore periodo di un anno, con facoltà di parola ma non di voto.
6. Il membro esterno sarà presente nel FoRAGS in veste di genitore senior e non di rappresentante di una specifica associazione la quale mantiene il diritto di avere i suoi tre rappresentanti.

Art. 2

1. Il FoRAGS elegge al suo interno, con mandato annuale, un Coordinatore con il compito di far osservare il presente regolamento, di garantire il diritto di parola a tutti i partecipanti, di assicurare il democratico svolgimento della seduta, nonché delle operazioni di voto.¹
2. Il Coordinatore assicura l'assunzione di quanto deciso in seno al Forum in collaborazione con il Direttore Generale.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale
FoRAGS – Forum Regionale Associazione Genitori della Scuola



3. Il Forum, convocato dal Direttore Generale o suo delegato, previo accordo con il Coordinatore Forags , si riunisce almeno tre volte all'anno. Può comunque essere ulteriormente convocato su richiesta del Direttore Generale o di almeno due Associazioni.
4. L'USR provvede alle esigenze funzionali del Forum, ne assicura il supporto organizzativo e di segreteria necessario per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 3

1. L'USR assicura la redazione del processo verbale. La redazione avviene riportando in sintesi lo svolgimento dei lavori e delle discussioni, i nomi degli intervenuti, le conclusioni, le decisioni adottate, i testi delle delibere votate con i risultati delle votazioni, indicando nell'ordine: favorevoli, contrari e astenuti. I partecipanti che volessero riportare integralmente a verbale il proprio intervento lo consegneranno in forma scritta al verbalizzante.
2. L'approvazione delle decisioni adottate e i testi delle delibere assunte avviene alla fine della seduta. Il verbale integrale viene inviato, per le eventuali osservazioni, ai membri del Forum entro 20 giorni dalla seduta. Una copia rimane a disposizione presso la Direzione Generale.
3. Per le esigenze di verbalizzazione possono essere utilizzate le apparecchiature elettroniche di registrazione.
4. Al termine di ogni seduta il FoRAGS delibera quanto va pubblicizzato dall'USR.

TITOLO II

Competenze e finalità

Art. 4

Il FoRAGS:

1. Promuove valorizza e sostiene la componente dei genitori della scuola;
2. Favorisce il dialogo e il confronto fra il Direttore Generale dell'USR e le Associazioni dei Genitori operanti nella scuola;
3. Rappresenta le esigenze e gli interessi di tutti i genitori, formula proposte e suggerimenti volti al miglioramento del servizio scolastico;
4. esprime pareri sugli atti e sulle iniziative intraprese dall'USR, che il Direttore Generale intende sottoporgli;
5. esprime, anche di propria iniziativa, pareri sui provvedimenti adottati dall'USR;
6. è sede di consultazione fra l'USR e le Associazioni dei Genitori sulle problematiche scolastiche



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale
FoRAGS – Forum Regionale Associazione Genitori della Scuola



TITOLO III
Caratteri procedurali

Art. 5

1. L'avviso scritto di convocazione deve essere trasmesso alle Associazioni di norma con quindici giorni di anticipo. In esso vi sono indicati la data, l'ora di inizio, il luogo della seduta nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno, da sottoporre a discussione, viene concordato dal Coordinatore del FoRAGS, che tiene conto del contributo delle varie Associazioni, con il Direttore Generale. Qualora sorgano problemi di rilevante importanza, l'ordine del giorno può essere modificato in seguito alla presentazione di mozione d'ordine.

TITOLO IV
Commissioni

Art. 6

1. Il FoRAGS, qualora lo ritenga opportuno, può istituire delle Commissioni, con funzione consultiva ed istruttoria al fine di esaminare ed approfondire le questioni loro delegate. Un relatore, nominato da ogni Commissione, presenta al FoRAGS l'argomento esaminato. La composizione e la durata dei lavori di ciascuna Commissione sono stabilite dal FoRAGS al momento della sua costituzione.

TITOLO V
Discussione

Art. 7

1. All'inizio di ogni seduta viene accertato che questa sia validamente costituita, essendo presenti la metà più uno dei genitori rappresentanti delle Associazioni. Nel caso di mancanza di numero legale la seduta viene aggiornata dopo mezz'ora. In tal caso essa risulta valida a prescindere dalla presenza del numero legale di cui al comma precedente.
2. Nel caso che un componente, sia assente ingiustificato, cioè senza preavviso scritto trasmesso all'USR e al Coordinatore, per tre volte consecutive e, comunque, anche se giustificato, per cinque volte durante l'anno, verrà considerato decaduto dal FoRAGS. L'USR ne darà comunicazione all'Associazione di appartenenza che potrà eventualmente provvedere alla sua sostituzione.

TITOLO VI
Votazione

Art. 8

1. Il Coordinatore può disporre in merito alla necessità di procedere a votazione, su uno o più argomenti iscritto all'ordine del giorno e, secondo le circostanze, che la votazione, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale
FoRAGS – Forum Regionale Associazione Genitori della Scuola



2. L'argomento, già oggetto di votazione, non può essere posto nuovamente in votazione nel corso medesima seduta.

Art. 9

1. Le votazioni hanno luogo, di norma con il metodo dello scrutinio palese per alzata di mano o con appello nominale.
2. Le votazioni avvengono nella seguente successione: favorevoli, contrari, astenuti.
3. Qualora la metà più uno dei presenti lo richieda, il voto deve essere concesso con il metodo dello scrutinio segreto, che va sempre e comunque usato quando si vota su questioni riguardanti le persone. In occasione della votazione per il mandato annuale del Coordinatore, le votazioni, qualora lo stabilisca l'unanimità dei presenti, possono tenersi per scrutinio palese.
4. Nel caso che le votazioni abbiano luogo con il metodo dello scrutinio segreto, le di spoglio delle schede e di verifica dei voti sono espletate da due genitori, nominati prima delle operazioni di voto.
5. In caso di parità di voti, il voto del Coordinatore vale doppio (salvo nell'ipotesi di cui ai commi 3 e 4).

TITOLO VII

Disposizioni finali

Art. 10

1. Eventuali proposte di modifica del presente regolamento debbono essere presentate per iscritto e ne deve pervenire copia a tutti i componenti del FoRAGS.
2. La relativa discussione o votazione non può avvenire prima di quaranta giorni dalla data di presentazione.
3. Le modifiche sono approvate con la maggioranza della metà più uno dei componenti del Forum, purché siano rappresentate almeno tre delle quattro Associazioni del FoRAGS.

Art. 11

1. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto disposto dalla normativa generale in materia di organismi collegiali.